



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

ORIGINALE

Codice ente 10178
DELIBERAZIONE N. 10 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **sei** del mese di **giugno** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Assente
GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI GABRIELE	CONSIGLIERE	Assente
MORINA MARISA	CONSIGLIERE	Presente
DOMENIGHINI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.NUNZIO PANTO', la quale provvede alla redazione del presente verbale.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU
PER L'ANNO 2020.**

PARERI

Parere di regolarità tecnica e contabile

Il sottoscritto Andrea Dott. Pagnoni nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione e

ATTESTA

la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Andrea Dott. Pagnoni

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Part. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- Part. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Tipologia imponibile	Aliquota 2019
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4,00 ‰ (Quattro per mille)
Aliquota base per tutti gli altri immobili	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Aree edificabili	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Detrazione Abitazione principale	Euro 200,00

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

Tipologia imponibile	Aliquota 2019
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,00 ‰ (zero, zero per mille)
Altri immobili	0,00 ‰ (zero, zero per mille)

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e

non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- ✓ il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- ✓ il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- ✓ che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

RICHIAMATO inoltre il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto rilancio), pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21, che all'art. 138 – Allineamento termini approvazione delle tariffe e

delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – ha uniformato al 31 luglio 2020, data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, i termini per l'adozione, da parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di Tari e di Imu;

TENUTO conto degli indirizzi indicati nel DUP 2020/2022 ed in particolare nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/12/2019;

DATO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di garantire un'invarianza di gettito rispetto a quanto incassato nell'annualità 2019 pari a circa euro 635.000,00 (al netto della quota che alimenta il FSC e al netto della quota di riserva a favore dello Stato);

CONSIDERATO che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Tipologia imponibile	Aliquota 2020
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4,00 ‰ (Quattro per mille)
Detrazione	Euro 200,00
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Fabbricati rurali strumentali	0,00 ‰ (zero, zero per mille)
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,00 ‰ (zero, zero per mille)

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:
presenti n. 9

astenuti	n. =
votanti	n. 9
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. =

DELIBERA

1. Di APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Tipologia imponibile	Aliquota 2020
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4,00 ‰ (Quattro per mille)
Detrazione	Euro 200,00
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,00‰ (dieci, zero per mille)
Fabbricati rurali strumentali	0,00 ‰ (zero, zero per mille)
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in	0,00 ‰ (zero, zero per mille)

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
4. di dare atto che tale deliberazione è coerente con gli indirizzi indicati nel DUP 2020/2022 ed in particolare nella nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/12/2019;
5. di DARE ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., a seguito della votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti	n. 9
astenuti	n. =
votanti	n. 9
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. =

Allegato "A" alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06/06/2020

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota 2020</i>
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4,00 (quattro) per mille
Aliquota base per altre tipologie imponibili / Aree edificabili	10,00 (dieci) per mille
Detrazione abitazione principale	Euro 200,00

Il Sindaco
BERTAZZOLI PAOLO DOTT.NUNZIO PANTO'

Il Segretario Comunale

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.124, 1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno 10.06.2020 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 10.06.2020 al 25.06.2020.

Addì 10.06.2020

Il Segretario Comunale
DOTT.NUNZIO PANTO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.

Addì _____

Il Segretario Comunale
DOTT.NUNZIO PANTO'
